

**Osservazioni di Eni S.p.A. al Documento per la consultazione
288/2019/R/gas**

***"Criteri di regolazione tariffaria e della qualità del servizio di stoccaggio del
gas naturale per il quinto periodo di regolazione (5PRS)".***

San Donato Milanese, 01 agosto 2019

Il presente documento contiene le osservazioni di Eni S.p.A al documento per la consultazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: ARERA o Autorità) n. 288/2019/R/Gas "*Criteri di regolazione tariffaria e della qualità del servizio di stoccaggio del gas naturale per il quinto periodo di regolazione (5PRS)*".

Durata del periodo regolatorio, incentivi a nuovi investimenti e fattore di copertura dei ricavi

Tenuto conto del livello di dotazione infrastrutturale raggiunto dagli stoccaggi in Italia:

- si apprezza l'orientamento di voler superare gli attuali meccanismi di incentivazione dei nuovi investimenti, a favore di incentivi di tipo *output-based* volti a incentivare la flessibilità e l'affidabilità delle prestazioni di stoccaggio offerte. In modo consequenziale, ciò dovrà essere accompagnato da un'attenta attività di monitoraggio svolta dall'Autorità per verificare la coerenza tra il livello delle prestazioni di stoccaggio attese e il livello delle prestazioni effettivamente rese. Ad esito di tale attività di monitoraggio l'Arera potrà riproporzionare i ricavi di riferimento riconosciuti all'impresa di stoccaggio, al fine di garantire la piena coerenza tra il livello di servizio reso e il livello di remunerazione riconosciuto;
- considerata l'attuale situazione di mercato e del quadro regolatorio in relazione allo stoccaggio, si condivide di voler prevedere che il prossimo periodo regolatorio abbia una durata di 6 anni. La durata del periodo regolatorio successivo potrà essere rivalutata in funzione del contesto che si verrà a definire nel 2025;
- si condivide l'orientamento di limitare l'ambito di applicazione del fattore di copertura ai siti di stoccaggio entrati in esercizio alla data del 31 dicembre 2019, escludendo pertanto i nuovi siti di stoccaggio che dovessero entrare in esercizio successivamente a tale data, ad eccezione di eventuali siti di stoccaggio che dovessero essere inclusi nelle infrastrutture individuate ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 93/11.

Tuttavia, in merito alle modalità applicative del fattore di copertura dei ricavi, se da un lato è condivisibile la rimozione a favore delle imprese di stoccaggio del coefficiente " α " che garantisce solo parzialmente la copertura dei costi operativi da esse sostenuti

(trattandosi sostanzialmente di costi fissi), dall'altro lato si ritiene auspicabile che vengano riviste le **modalità di applicazione del corrispettivo addizionale della tariffa di trasporto "CRVos"** attraverso il quale viene raccolto il gettito necessario.

In particolare, tenuto conto che lo stoccaggio di modulazione è uno strumento di flessibilità finalizzato precipuamente a garantire la modulazione stagionale a favore dei clienti con usi del gas caratterizzati da componente termica e consumi largamente concentrati nel periodo invernale (clienti che sono peraltro i soli a beneficiare del contenimento dei prezzi invernali del gas, reso possibile dall'utilizzo degli stoccaggi, senza al contempo risultare esposti ai prezzi estivi sostenuti dalla necessità di provvedere al riempimento degli stoccaggi durante la fase di iniezione), si ritiene che l'applicazione del CRVos debba avvenire idealmente esclusivamente in corrispondenza dei PdR della rete di distribuzione ai quali è associata una categoria d'uso del gas contraddistinta da componente termica. In un'ottica, coerente con quanto sopra, di eventuale semplificazione operativa, si potrebbe quanto meno prevederne l'applicazione in corrispondenza dei soli PdR del trasporto che alimentano impianti di distribuzione (c.d. *city gate*) e comunque non più, come avviene oggi, indistintamente in corrispondenza di tutti i PdR della rete di trasporto.

L'onere a carico del settore industriale e termoelettrico che conseguirebbe dal mantenimento dell'attuale modalità di applicazione del corrispettivo CRVos rischia di alterare o addirittura compromettere la competitività di tali settori, ancor di più se si tiene conto che l'attuale valore del CRVos potrebbe aumentare nei prossimi anni a causa dell'aumento dei ricavi complessivamente garantiti alle imprese di stoccaggio (oltre 100 milioni di € di ricavi garantiti in più già nel 2019 rispetto al 2018 a seguito dell'entrata in operatività a fine 2018 del nuovo sito di stoccaggio di Cornegliano Laudense, unitamente all'orientamento per il futuro a garantire la completa copertura dei costi operativi sostenuti dalle imprese di stoccaggio e al parallelo incremento dal 2020 dei corrispettivi di *entry / exit* da stoccaggio alla rete SRG) e della possibile futura diminuzione dei ricavi conseguibili nelle aste di stoccaggio rispetto ai livelli record registrati nelle aste per il corrente anno di stoccaggio.

Con riferimento a quanto prospettato dall'Arera al punto 24.9 del DCO, ossia l'introduzione un meccanismo facoltativo di riduzione della quota di ricavo riconosciuto soggetta a fattore di copertura a fronte di un rafforzamento dei meccanismi di

incentivazione di cui all'articolo 29 del RAST:

- da un lato è pienamente condivisibile la *ratio* di voler fornire alle imprese di stoccaggio adeguati incentivi all'ottimizzazione della gestione dello stoccaggio con criteri che valorizzino quanto più possibile le risorse di stoccaggio destinate ai servizi di flessibilità di breve termine;
- dall'altro lato è necessario che la facoltà possa essere esercitata all'inizio del periodo regolatorio e valga per tutto il periodo, in questo modo evitando che l'impresa di stoccaggio possa opportunisticamente variare la scelta nel breve periodo in funzione delle dinamiche che si verificano sul mercato.

Stoccaggio strategico

L'Autorità, in considerazione della rilevanza dello stoccaggio di riserva strategica per la sicurezza del sistema nazionale del gas, intende confermare i criteri di determinazione degli oneri per la disponibilità di stoccaggio strategico e l'allocazione di tali oneri di cui al RAST, applicativi delle previsioni del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 29 marzo 2012.

Anche per quanto riguarda l'allocazione degli oneri connessi allo stoccaggio strategico, tuttavia, si ravvisa l'opportunità che siano riviste le attuali modalità applicative, che prevedono la corresponsione di un corrispettivo sui volumi immessi nel sistema alle *entry* da importazione o da produzione nazionale; infatti, ad avviso della scrivente, tenuto conto che:

- il corrispettivo di stoccaggio strategico è ormai, dal prossimo gennaio 2020, l'unico corrispettivo ancora applicato in *entry*, con potenziali distorsioni dei livelli di prezzo al PSV e dell'allineamento degli stessi con le quotazioni agli altri *hub* liquidi del Nord Europa;
- l'attivazione dello stoccaggio strategico in caso di emergenza gas dovrebbe ragionevolmente rappresentare una delle ultime misure attivate per gestire l'emergenza, in particolare riducendo il rischio che vengano attuate misure volte alla riduzione dei consumi civili (ad esempio mediante la definizione di nuove soglie di temperatura e/o orari per il riscaldamento e/o teleriscaldamento nel settore civile),

si ritiene opportuno che l'applicazione del corrispettivo di stoccaggio strategico

avvenga non più alle *entry* ma a valle del PSV, e in particolare in corrispondenza dei punti di riconsegna interconnessi con le reti di distribuzione (c.d. *city-gate*).

Qualità del servizio

- Con riferimento ai servizi base di modulazione, la scrivente società sottolinea l'opportunità di avere maggior certezza delle prestazioni associate alla capacità di stoccaggio. Si richiede pertanto di valutare l'eliminazione del fattore Ru che subordina le prestazioni disponibili dell'utente al comportamento del complesso degli *shippers* a valle di apposita fase consultiva in cui sia rappresentata la prestazione cui gli utenti devono rinunciare a fronte della maggior certezza. Per come è ad oggi strutturato il calcolo della capacità di iniezione, questa dipende dall'utilizzo e dal comportamento dei terzi, in quanto il fattore di adeguamento da applicare alla capacità di sistema è determinato sulla base della giacenza del sistema. Ad aumentare ulteriormente l'incertezza, sommando gli Ru di tutti gli utenti e servizi si ottiene un valore inferiore a 1 e tale quota rimanente viene ulteriormente assegnata agli utenti senza logiche trasparenti e senza un algoritmo noto.

Sarebbe quindi auspicabile che le prestazioni dei servizi di stoccaggio fossero note e definite *ex-ante*, rimuovendo il fattore Ru e applicando il fattore di adeguamento in funzione della giacenza del singolo utente anziché di quella complessiva del sistema.

- È opportuno che gli scambi di capacità sul mercato secondario siano resi maggiormente fruibili. La certezza della prestazione di cui al punto precedente può rendere utile prevedere che sia possibile cedere sul mercato secondario non solo, come oggi avviene, lo spazio di capacità congiuntamente alla capacità di iniezione e erogazione ad esso collegate, ma anche la sola capacità di iniezione e/o la sola capacità di erogazione (quest'ultima opzione già implementabile a regole attuali in virtù della modalità di calcolo).
- Qualora non fosse possibile garantire all'utente capacità di iniezione sufficiente a raggiungere il livello minimo di giacenza a fine mese per ragioni non dipendenti dal medesimo utente (ad esempio in caso di manutenzioni degli impianti di stoccaggio), è necessario prevedere regolatoriamente che le penali per la mancata ottemperanza agli obblighi di giacenza minima sia calcolata tenendo

conto della intervenuta riduzione di capacità.

- Si richiede l'introduzione, analogamente all'erogazione, di un'asta *intraday* per la capacità di iniezione.
- È auspicabile che tutti i servizi di stoccaggio vengano offerti attraverso un'unica piattaforma *on line* dotata di adeguati standard di fruibilità e compatibilità con i browser più diffusi.
- Si ritiene necessario migliorare la reportistica fornita dalle imprese di stoccaggio introducendo l'obbligo a carico delle imprese di stoccaggio di rendere disponibile quotidianamente la loro miglior stima delle capacità di erogazione/iniezione disponibili per l'intero restante periodo contrattuale, anziché delle capacità riferite esclusivamente al giorno successivo.